

NR 125 / 2013 RG



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, composta da

Dott.ssa Chiarina Sala– presidente.
Dott.ssa Carla Bianchini - consigliera rel
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo - consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

COMUNE DI LECCO

Avv.ti Mario Pedrazzini, Giovanni Colombo (foro di Lecco)

contro

ERMINIO LONGHI, RENATO STEVANIN, MONICA GALBUSERA, FLORIANA OLIVIERI, ANGELO CUOZZO, KATIA VERONESI, BRUNO MARIA RATTI, SILVIA LONGO, SABRINA REDAELLI, MONICA LONGONI, ERNESTO NAVA, GRAZIANO, MAGGIORANO, GIULIO CIVILINI, EMILIO BRUSADELLI, TATIANA MERCURI, SONIA FANTINATO

Avv.tessa Daniela Basilico (foro di Como)

Conclusioni per l'appellante: come da ricorso in atti

Conclusioni per gli appellati: come da memoria di costituzione in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 239/12 il giudice del lavoro del tribunale di Lecco accoglieva i ricorsi promossi dagli odierni appellati annullando le ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Lecco nei loro confronti per la restituzione dell'indennità di disagio asseritamente corrisposta indebitamente nel periodo 2001-2006 respingendo al contempo la domanda riconvenzionale avanzata dall'ente pubblico e condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite. Il giudice rilevava che il contratto di lavoro decentrato nel riconoscere l'indennità di disagio



non conteneva alcun cenno ad una sua incompatibilità con l'erogazione dell'indennità di vigilanza definendo solo i parametri per il suo riconoscimento; che non risultava alcun contrasto con la contrattazione nazionale; che dallo stralcio della nota della Ragioneria Centrale dello Stato, che avrebbe richiesto di procedere alla restituzione degli importi corrisposti per tale indennità, non emergevano incompatibilità tra le due indennità né vi era alcuna prova che il destinatario di tale nota fosse il Comune di Lecco posto che l'unico intestatario della stessa appariva essere l'Ufficio Territoriale del Governo.

Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui non era percepito che il soggetto destinatario della determinazione della Ragioneria Centrale dello Stato fosse il Comune di Lecco essendo ciò indubitabile. Osserva inoltre che il presupposto dell'indennità di vigilanza, corrisposta agli appellati, per mansioni di polizia, si fonda sullo svolgimento di servizi esterni comportanti evidenti disagi e che per lo svolgimento delle medesime mansioni non può essere riconosciuta anche l'indennità di disagio dovendosi ritenere nulla una difforme previsione della contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 40 D. Lgs 165/01 .

Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

Il Comune di Lecco tramite le ingiunzioni opposte richiedeva la restituzione dell'indennità di disagio stante la contestuale percezione dell'indennità di vigilanza.

Rilevato che gli appellanti hanno percepito l'indennità di disagio di cui all'art 17 co. 2 lett. E CCNL 1.4.99 "per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A (con funzioni di polizia giudiziaria), B (in servizio di polizia stradale) e C (con funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) " e riconosciuta anche dall'art. 9 del contratto di lavoro decentrato 11.8.00;

che la contrattazione decentrata nell'indicare tra le indennità erogabili agli agenti di polizia locale l'indennità di disagio non specifica che la contestuale erogazione dell'indennità di vigilanza ne esclude la corresponsione;

che le due indennità hanno natura diversa e sono dirette a compensare situazioni lavorative differenti atteso che l'indennità di disagio ha la funzione di compensare modalità di svolgimento della prestazione più gravose (turni, rischi, reperibilità, esposizione ad intemperie ed agenti atmosferici ecc) mentre l'indennità di vigilanza ha la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di funzioni che comportano particolari responsabilità (polizia giudiziaria, servizio polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza);

che peraltro nell'incontro del 18.12.01 le parti contrattuali in sede decentrata concordavano che l'indennità di disagio fosse riconosciuta a coloro che prestavano servizio all'esterno e con lavoro su tre turni evidenziando così la natura compensativa di un disagio effettivo;

che nessun elemento normativo porta a ritenere che le due indennità non siano cumulabili;

che l'appellante non ha dedotto nel suo atto introduttivo di primo grado elementi concreti sulla base dei quali ritenere che le due indennità vengano a compensare la medesima situazione lavorativa essendosi limitato a sostenere, come poi riportato anche in appello, che ciò emerge in sé dal tipo di mansioni svolte e dalle modalità di svolgimento dei servizi esterni di polizia per i quali viene già corrisposta l'indennità di vigilanza;

che tale circostanza appare del tutto insufficiente proprio per il contenuto intrinseco delle due indennità in questione per cui l'eventuale non erogazione dell'indennità di disagio può essere esaminata solo in relazione alle concrete modalità operative del singolo;

che nessun rilievo può avere in questa sede il contenuto della nota della Ragioneria Centrale dello Stato la quale, prodotta in maniera incompleta, non sostiene in alcuna parte che le due



indennità corrisposte dal Comune non siano cumulabili;
che pertanto l'appello va respinto con conseguente condanna, stante la soccombenza,
dell'appellante al pagamento delle spese del grado nella misura di cui in dispositivo tenuto
conto del valore della controversia e del numero degli appellati.

P.Q.M.

Respinge l'appello contro la sentenza 239/12 del giudice del lavoro del tribunale di Lecco;
condanna il Comune appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 3.500,00
oltre accessori e spese generali

MILANO 16.4.15

GIUDICE EST.
CARLA BIANCHINI

PRESIDENTE
CHIARINA SALA

